

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI



SCRIVICI

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

ULTIMORA

16 MAGGIO 2020 | CORONAVIRUS, LETINO NUOVA 'ZONA ROSSA' IN CAMPANIA

CERCA ...

HOME

NEWS NAZIONALI

TOP NEWS

Coronavirus, Consiglio dei Ministri vara Dl quadro per le riaperture

POSTED BY: REDAZIONE WEB 16 MAGGIO 2020



ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito ieri e terminato all'1.20, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto



VENETONEWS

INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

16 MAGGIO 2020

Messa della sesta domenica di Pasqua in diretta YouTube e su Tv7 Triveneta

15 MAGGIO 2020

Covid-19 – Prime disposizioni per la "Fase 2"

15 MAGGIO 2020

pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

E' confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge numero 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge numero 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



L'Egitto di Belzoni. Riapre in piena sicurezza la mostra al Centro Culturale



15 MAGGIO 2020
Coronavirus e responsabilità del datore di lavoro



15 MAGGIO 2020
Contagio da Covid-19



15 MAGGIO 2020
La raccolta fondi ai tempi del Covid-19



15 MAGGIO 2020
La raccolta fondi ai tempi del Covid-19



16 MAGGIO 2020
Coronavirus, Letino nuova 'zona rossa' in Campania



16 MAGGIO 2020
Coronavirus, nasce il super archivio dei pazienti



16 MAGGIO 2020
Etna, attività esplosiva dal cratere 'Voraginè' sul vulcano

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 numero 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. (ITALPRESS).

Please follow and like us: [Follow](#)[Share](#)[Tweet](#)[Save](#)

Vedi anche:



16 MAGGIO 2020

Coronavirus, Consiglio dei Ministri vara DI quadro per le riaperture



16 MAGGIO 2020

Orfini: "Sono entrati nel mio profilo Twitter e hanno cambiato la password"



16 MAGGIO 2020

Fase 2, Spaziani Testa: "DI chiamato Rilancio ma è per tamponare fase critica"



16 MAGGIO 2020

Pagamenti in rete: le possibilità a vostra disposizione

Segui il primo video corso **gratuito** per acquisire la mentalità finanziaria e crearsi rendite automatiche

[f SHARE](#)[TWEET](#)[PIN](#)[g+ SHARE](#)